

TESTO UNIFICATO

*Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati*

*Relatore: Amich*

Art. 1  
*(Finalità)*

1. La presente legge ha la finalità di sostenere la crescita del sistema produttivo digitale e lo sviluppo tecnologico del Paese, favorendo gli investimenti pubblici e privati volti all'innovazione tecnologica nel settore dei centri di elaborazione dati, attraverso la definizione di una normativa di carattere generale per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati, nel rispetto dei principi costituzionali, dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale.

Art. 2  
*(Definizione)*

1. Ai fini della presente legge, si definisce «centro di elaborazione dati» il complesso costituito dalla struttura fisica e dall'infrastruttura tecnologica per la progettazione, la produzione, lo sviluppo e l'implementazione di applicazioni e di servizi informatici nonché per l'archiviazione, l'elaborazione, il trattamento e la gestione dei dati associati a tali applicazioni e servizi.

Art. 3  
*(Delega al Governo in materia di centri di elaborazione dati)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina dei centri di elaborazione dati e il coordinamento delle procedure per la realizzazione e l'organizzazione degli stessi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una disciplina di carattere generale per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati, nel rispetto dei principi costituzionali, dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale, definendo, in tale ambito, procedure autorizzative semplificate per la costruzione di nuove infrastrutture e un relativo codice ATECO;

*b)* prevedere, per l'intero territorio nazionale, procedimenti amministrativi semplificati e unici, nonché percorsi di valutazione e approvazione dei progetti di nuovi centri di elaborazione dati, celeri e con tempistiche certe, definendo altresì le funzioni e le responsabilità di ciascuna autorità competente e accordando priorità ai progetti relativi alle aree industriali dismesse o in dismissione o che prevedano l'utilizzo di soluzioni energetiche pulite, la sperimentazione di sistemi innovativi di teleriscaldamento e di raffreddamento e la riduzione del consumo di acqua, al fine di favorire la competitività dell'Italia nel settore;

*c)* qualificare i progetti di nuovi centri di elaborazione dati come progetti di pubblica utilità indifferibili e urgenti, che siano considerati di «interesse pubblico prevalente» nella ponderazione degli interessi giuridici in quanto funzionali allo sviluppo socio-economico nazionale, per cui si adotta un procedimento semplificato per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) riferite ai progetti medesimi;

*d)* introdurre misure di deroga alle norme e agli strumenti urbanistici per l'attuazione degli interventi necessari alla realizzazione dei centri di elaborazione dati, prevedendo altresì, per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale, il rafforzamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, quale centro di supervisione, raccolta e conseguente sintesi conclusiva delle richieste integrative formulate dalle autorità competenti, al fine di assicurare un efficiente coordinamento tra i differenti livelli decisionali;

*e)* introdurre una specifica destinazione d'uso per gli edifici adibiti a ospitare infrastrutture tecnologiche o di rete, per l'elaborazione dei dati e l'erogazione di servizi digitali, prevedendo altresì deroghe alla normativa vigente in materia di dotazione obbligatoria di parcheggi privati, al fine di commisurare tale dotazione alle effettive esigenze funzionali e operative;

*f)* istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato per l'attuazione e il coordinamento delle procedure volte alla realizzazione di centri di elaborazione dati, presieduto dall'autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale. Il comitato, assicura il coordinamento tra i diversi livelli decisionali competenti, favorisce la collaborazione con agenzie governative e imprese pubbliche e private, stabilisce punti di contatto unici e attribuisce priorità ai progetti coerenti con gli obiettivi della politica economica, ambientale e di sicurezza nazionale;

*g)* individuare con chiarezza gli uffici regionali e locali competenti per i centri di elaborazione dati, migliorando la cooperazione tra gli enti territoriali, le imprese, le amministrazioni e le autorità competenti nonché semplificando e accelerando i processi decisionali e l'accesso ai documenti;

*h)* agevolare, anche attraverso incentivi finanziari, il riutilizzo e la riqualificazione di siti nei quali siano presenti impianti di produzione energetica alimentati a carbone, dismessi o in dismissione, per la realizzazione di nuovi centri di elaborazione dati e delle infrastrutture energetiche di supporto;

*i)* assicurare il potenziamento della rete elettrica nazionale per garantire la concreta attuazione dello sviluppo infrastrutturale e introdurre criteri di priorità che favoriscano l'accesso alla rete dei progetti di centri di elaborazione dati, tenendo in debito conto i tempi di realizzazione;

*l)* promuovere gli investimenti pubblici e privati necessari per garantire, ove tecnicamente possibile, l'autoproduzione energetica dei centri di elaborazione dati e promuovere la costruzione di infrastrutture per il recupero e il riutilizzo del calore di scarto dei medesimi, anche prevedendo contributi in favore degli enti locali nel cui territorio è situata l'infrastruttura di nuova realizzazione;

m) sostenere l'impiego di sistemi di accumulo di energia e di sistemi di alimentazione di *backup* a basso impatto ambientale per rendere più sostenibili ed efficienti l'esercizio e il funzionamento dei centri di elaborazione dati;

n) introdurre una disciplina uniforme a livello nazionale in materia di emissioni dei gruppi elettrogeni a gasolio dei centri di elaborazione dati;

o) incentivare la sicurezza fisica e cibernetica dei centri di elaborazione dati, anche al fine di ridurre i rischi ambientali ad essi legati, e assicurare il rispetto dei criteri di sicurezza cibernetica e di protezione delle informazioni classificate, definendo le competenze dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; determinare in proposito i parametri e i livelli di sicurezza, efficienza e resilienza energetica e cibernetica, da conseguire attraverso l'utilizzo di tecnologie innovative emergenti;

p) favorire il pieno utilizzo delle strutture di archiviazione dati già esistenti, con priorità per quelle che dimostrano un'efficienza ambientale adeguata;

q) promuovere lo sviluppo tecnologico e sostenere l'economia digitale, incentivando gli investimenti pubblici e privati nell'innovazione tecnologica per il settore dei centri di elaborazione dati;

r) prevedere la detraibilità o la deducibilità fiscale dei contributi versati da terzi per la ristrutturazione di centri di elaborazione dati esistenti o la realizzazione di nuovi centri di elaborazione dati;

s) armonizzare la disciplina tributaria nazionale con le convenzioni vigenti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e con i principi internazionali ai fini della qualificazione quale stabile organizzazione dei centri di elaborazione dati;

t) facilitare la trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni e delle imprese e l'offerta di servizi performanti ai cittadini attraverso lo sviluppo di competenze progettuali, di costruzione e di mantenimento delle infrastrutture ad alta tecnologia tenuto conto delle proposte federative basate su tecnologie aperte ed interoperabili di rilevanza europea;

u) promuovere la formazione e lo sviluppo di competenze digitali avanzate nelle scuole, negli istituti tecnologici superiori (ITS), nelle università e nei centri di ricerca, con particolare attenzione alle competenze richieste dai settori dei centri di elaborazione dati e dell'intelligenza artificiale, attraverso il potenziamento dell'offerta formativa e di programmi educativi specifici in collaborazione con enti di alta formazione, includendo l'offerta formativa degli enti del terzo settore, e operatori privati;

v) prevedere misure per sostenere la formazione continua del personale delle amministrazioni territoriali nello sviluppo delle competenze tecniche necessarie per il rilascio dei permessi in connessione e in pendenza delle procedure di valutazione di impatto ambientale;

z) ampliare le competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, comprendendovi:

1. il controllo del corretto funzionamento dei sistemi di *cloud* e della legittima fruizione dei dati archiviati da parte dei soggetti che hanno titolo ad accedervi;

2. la vigilanza sul rispetto dei protocolli di sicurezza da parte delle amministrazioni pubbliche;

3. la segnalazione alle autorità competenti di eventuali illeciti civili, penali o amministrativi commessi dalle amministrazioni pubbliche, dalle persone fisiche e dagli enti commerciali e non commerciali nell'accesso e nell'utilizzo dei sistemi di *cloud*.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per il parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari è espresso entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

4. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie